

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.41 del 22/12/2025

INDICE

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTROLLO

Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

Articolo 3 – TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 7 – CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Articolo 8 – NORMA FINALE

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTROLLO

1. Il presente regolamento sul Controllo Interno è disciplinato dagli articoli 147, 147 bis e 147 quinques del Decreto Legislativo 267 del 2000.
2. Il presente regolamento ha ad oggetto:
 - a. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b. La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c. La costante verifica equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
 - d. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del controllo:
 - a. il Segretario Comunale
 - b. il Responsabile del Servizio Finanziario
 - c. il Revisore dei Conti.
2. Per le finalità ed i compiti di cui al presente regolamento, ed in particolare per l'esercizio del controllo successivo e del controllo di gestione, viene istituita l'Unità di Controllo composta da:
 - Segretario Comunale;
 - Responsabili di Servizio non in conflitto di interesse.
3. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
4. Con riferimento al servizio da sottoporre a controllo, l'Unità di Controllo opererà in assenza del relativo responsabile in posizione di conflitto.

Articolo 3 – TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:

- a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b. Controllo sugli equilibri finanziari;
- c. Controllo sull’andamento della gestione.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Nella fase preventiva di formazione degli atti:

- a. ogni Responsabile di Servizio rilascia, sugli atti di sua emanazione (determinazioni o proposte di deliberazione degli Organi collegiali), un parere che attesti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- b. il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, un parere che attesti la regolarità contabile.

2. I due pareri di cui al comma precedente sono riportati nel contesto degli atti.

3. Le determinazioni, corredate dei pareri di cui al comma 1, sono trasmesse al Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato per l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.

2. Il controllo è effettuato dall’Unità di controllo e verte sulla competenza dell’organo, sull’adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.

3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 30 giorni di ogni semestre ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun servizio.

4. Le risultanze del controllo sono trasmesse dall’Unità di Controllo con apposito referto semestrale al Revisore dei Conti, ai Responsabili di Servizio, all’Organismo Indipendente di Valutazione come documenti utili per la valutazione, ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale, del Segretario e dei Responsabili di Servizio, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Economico- Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario Comunale, accompagnando la segnalazione con l'indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario, col supporto dell'Organo di Revisione, effettua il controllo sull'andamento economico finanziario delle Società Partecipate del Comune di Balzola, ancorché la partecipazione comunale risulti fortemente minoritaria e tale da escludere il controllo analogo;
6. Per il controllo di cui al comma precedente è consentito al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario:
 - a. l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso delle Società mediante semplice richiesta informale;
 - b. la convocazione degli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
 - c. rapportarsi con consulenti della società stessa.
7. Il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore del Conto segnalano tempestivamente al Sindaco e al Segretario Comunale il verificarsi presso le Società Partecipate di situazioni di disequilibrio tali da:
 - a. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;

b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.

Articolo 7 – CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1. Il controllo sull'andamento della gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. In sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione sono affidate ai Responsabili di Servizio le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale nel Documento Unico di Programmazione.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 2 sono verificati mediante comparazione tra le risorse assegnate e quelle effettivamente utilizzate in sede di rendiconto della gestione.
4. Dell'esito del controllo di cui al comma 3 viene data comunicazione al Sindaco, alla Giunta, al Revisore dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Articolo 8 – NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2026.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è disapplicata ogni altra disposizione regolamentare in materia di controlli interni contenuta in altro regolamento nonché ogni altra disposizione che risulti non conforme o contrastante con il presente Regolamento.